

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1322 del 23 luglio 2013

Piano annuale degli interventi formativi 2013-2014. Attività dei Centri di Formazione Professionale trasferiti alle Province dall'1.9.2001. Approvazione delle linee guida per la progettazione di attività formative e di politica attiva del lavoro. L.R. 11/2001 art. 137.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva le linee di indirizzo per il 2013-2014 per la programmazione dei corsi di formazione nei Centri di Formazione Professionale ex regionali trasferiti alle Province.

L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

La L.R. 5 aprile 2013, n. 4 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013 -2015", ha stanziato sul capitolo 72030 "Trasferimento alle Amministrazioni Provinciali di finanziamenti per le attività conferite in materia di formazione professionale" (L.R. 16/12/1998, n. 31 - art. 137 L.R. 13/4/2001, n. 11) sei milioni di euro, analogamente a quanto stanziato in precedenza nel bilancio 2012 con L.R. 14/2012.

Per il piano annuale 2012-2013 con DGR 1557 del 31.7.2012, in conformità al parere espresso nella seduta del 17 luglio 2012 dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali, è stato deliberato di procedere ad un primo riparto di euro 4.000.000,00 e di rinviare a successivo provvedimento del Dirigente della Direzione Formazione l'eventuale riparto degli ulteriori 2 milioni, suddividendo l'importo tra le diverse amministrazioni provinciali in proporzione al riparto definito nella DGR 4082/2002.

Con provvedimento adottato in data odierna - su cui la Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali, nella seduta del 16 luglio 2013, ha espresso parere favorevole - è stato deliberato di adottare il medesimo criterio di riparto definito per il piano annuale 2012-2013 e di procedere ad un primo riparto di quattro milioni, rinviando a successivo provvedimento del Dirigente della Direzione Formazione l'eventuale riparto degli ulteriori 2 milioni, suddividendo l'importo tra le diverse amministrazioni provinciali in proporzione al riparto definito nella DGR 4082/2002.

Per l'avvio del Piano Annuale delle attività formative da realizzare nei Centri di Formazione Professionale (di seguito CFP) regionali trasferiti alle Province in base all'art. 137 della L.R. 11/2001, si propone all'approvazione della Giunta Regionale le "Linee guida per la progettazione di attività formative nei CFP trasferiti alle Province dall'1.9.2001" riportate nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il relatore precisa che vista l'esigenza di avviare i percorsi triennali di istruzione e formazione in concomitanza con l'inizio dell'attività didattica definita dal calendario scolastico regionale, per non pregiudicare gli allievi in obbligo di istruzione e in diritto-dovere iscritti ai CFP provinciali, le Amministrazioni provinciali potranno attivare gli interventi anche in assenza di una specifica autorizzazione regionale, trattandosi di attività trasferite alle Province ai sensi dell'art. 137 della L.R. 11/2001 e con una specifica finalità istituzionale, fermo restando l'obbligo di realizzare gli interventi nel rispetto delle direttive nazionali e regionali sulla formazione iniziale contenute negli allegati B alle DD.G.R. n. 1005/2013 (primi e secondi anni) e n. 1006/2013 (terzi anni).

I Piani provinciali - approvati con provvedimento di Giunta o con determina dirigenziale - dovranno essere spediti tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, specificando nell'oggetto del messaggio di posta elettronica "Piano CFP provinciali - Anno formativo 2013/2014" entro il 13 settembre 2013.

Il Piano complessivo delle attività da realizzare nell'a.f. 2013/2014 sarà approvato con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Formazione.

Con il medesimo provvedimento verranno impegnati euro 4.000.000,00 sullo stanziamento disponibile al capitolo 72030 del bilancio regionale 2013, secondo il parere espresso dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella seduta del 16.7.2013 e secondo il riparto definito dalla Deliberazione avente ad oggetto "Attività trasferite alle Province in materia di formazione professionale. Approvazione del criterio di riparto e assegnazione delle risorse finanziarie a valere sul capitolo 72030 del bilancio di previsione 2013. L.R. 11/2001 art. 137", adottata in data odierna.

Gli interventi contenuti nel Piano annuale delle attività formative dei CFP trasferiti alle Province dall'1.9.2001 dovranno essere realizzati entro il 31.8.2014.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la L. 845/78 "Legge quadro in materia di formazione professionale";

- Viste le LL.RR. 10/90 e 10/91 in materia di formazione e orientamento professionale;

- Vista la L.R. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", con particolare riferimento all'art. 137;

- Vista la Legge 28.03.2003, n. 53 avente ad oggetto "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

- Visto l'art. 1 commi 622-624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";

- Visto il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
- Visto il Decreto Interministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007 sull'accreditamento delle strutture formative per accedere ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale e le correlate “Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del Decreto interministeriale del 29.1.2007 (MPI/MLPS) definite in Conferenza delle Regioni in data 14.2.2008;
- Vista la L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”;
- Richiamata la DGR n. 3289 del 21.12.2010: “L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
- Visto l'Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;
- Visto l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 e recepito con Decreto interministeriale de 15.6.2010;
- Visto l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Visto l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- Richiamata la DGR 1557 del 31.7.2012 “Attività trasferite alle Province in materia di formazione professionale. Approvazione del criterio di riparto e assegnazione delle risorse finanziarie a valere su capitolo 72030 del bilancio di previsione 2012 (lr n. 11/2001 art. 137).”;
- Visto il parere espresso dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella seduta del 16 luglio 2013, ed esposto in premessa al presente deliberato.

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare le “Linee guida per la progettazione di attività formative nei CFP trasferiti alle Province dall'1.9.2001” riportate in Allegato A del presente provvedimento;
3. di stabilire che il presente provvedimento sarà comunicato direttamente alle Amministrazioni provinciali destinatarie del medesimo dalla Direzione Formazione;
4. di stabilire che i Piani provinciali degli interventi formativi e di politica attiva del lavoro da realizzare nell'a.f. 2013-2014 - approvati con provvedimento delle Amministrazioni provinciali o con determina dei competenti Dirigenti provinciali - dovranno essere spediti tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, specificando nell'oggetto del messaggio di posta elettronica “Piano CFP provinciali - Anno formativo 2013/2014” entro il 13 settembre 2013;
5. di stabilire che le Amministrazioni provinciali potranno attivare gli interventi di formazione iniziale in corrispondenza dell'inizio delle attività scolastiche definito dal calendario scolastico regionale anche in assenza di una specifica autorizzazione regionale, fermo restando l'obbligo di realizzare gli interventi nel rispetto delle direttive nazionali e regionali sulla formazione iniziale contenute negli allegati B alle DGR n. 1005/2013 (primi e secondi anni) e n. 1006/2013 (terzi anni);
6. di fissare al 31.8.2014 il termine ultimo per la realizzazione degli interventi formativi approvati nel citato Piano annuale;
7. di incaricare la Direzione Regionale Formazione dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriore spesa a carico del bilancio regionale;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.



ALLEGATO A alla Dgr n. 1322 del 23 luglio 2013

pag. 1/26

PIANO ANNUALE 2013/2014

**LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DI ATTIVITÀ NEI CFP TRASFERITI
ALLE PROVINCE DALL'1.9.2001**

ALLEGATO A alla Dgr n. 1322 del 23 luglio 2013

pag. 2/26

Premessa	4
1. FORMAZIONE INIZIALE - Percorsi triennali di istruzione e formazione.	4
Fonti normative:	4
A. DISPOSIZIONI COMUNI ALLE TRE ANNUALITA'	5
A.1. Struttura dei percorsi triennali:	5
A.2. Requisiti delle strutture che realizzano i percorsi	6
A.3. Disposizioni specifiche per il comparto "servizi del benessere"	6
A.4. Disposizioni specifiche per le figure "operatore alla ristorazione" e "operatore ai servizi di promozione e accoglienza"	6
B. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI INTERVENTI DI PRIMO E DI SECONDO ANNO – ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE	7
B.1. Requisiti e numero minimo destinatari degli interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T).	7
B.2. Requisiti destinatari degli interventi formativi di secondo anno (tipo FI/Q2T).	8
B.3. Struttura degli interventi di secondo anno.	8
C. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI INTERVENTI DI TERZO A CONCLUSIONE DEI PERCORSI SPERIMENTALI TRIENNALI - ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE-FORMAZIONE	8
C.1. Requisiti destinatari.	8
C.2. Struttura degli interventi	9
2. FORMAZIONE INIZIALE - Percorsi di istruzione e formazione di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale.	10
Tipologia interventi	10
Struttura dei percorsi	10
Soggetti proponenti	11
Disposizioni specifiche per i settori ristorazione e turismo	11
Azienda formativa	11
3. FORMAZIONE FINALIZZATA ALL'INSERIMENTO REINSERIMENTO DI DISOCCUPATI/INOCCUPATI.	12
Interventi formativi proponibili.	12
Destinatari	12
Figure professionali	13
Metodologia	13
Qualifiche finali	13
4. INTERVENTI FORMATIVI FINALIZZATI A FORNIRE COMPETENZE CAPITALIZZABILI.	14
Interventi formativi proponibili.	14
Destinatari	14
Metodologia	14
5. INTERVENTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO.	15
Interventi proponibili.	15
APPENDICE 1 - Interventi di formazione iniziale: articolazione didattica	16
APPENDICE 2 - Interventi di formazione iniziale: figure di riferimento relative alle qualifiche professionali di cui al repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale (allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011, integrato dall'Accordo Stato-Regioni del 19/2/2012)	21

ALLEGATO A alla Dgr n. 1322 del 23 luglio 2013

pag. 3/26

APPENDICE 3 - Figure professionali percorsi quadriennali (allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011) **23**

APPENDICE 4 - Interventi di quarto anno: articolazione didattica **25**

ALLEGATO A alla Dgr n. 1322 del 23 luglio 2013

pag. 4/26

Premessa

Le presenti linee guida forniscono indicazioni sulle caratteristiche e sui contenuti degli interventi formativi proponibili nei piani provinciali di formazione professionale.

Gli interventi programmati devono essere il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali dei settori produttivi esplicitati nel piano provinciale.

Possono inoltre essere attivati partenariati, operativi o di rete¹ con:

- altri organismi formativi accreditati, attivi sul territorio provinciale,
- servizi sociali competenti per territorio,
- istituti scolastici,
- uffici scolastici provinciali,
- imprese, in particolare nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali,

al fine di instaurare e rafforzare sinergie tra le diverse realtà del territorio che operano nel campo educativo, formativo e di prevenzione del disagio.

Gli interventi formativi descritti nei piani provinciali dovranno essere riportati nel formulario di presentazione approvato con provvedimento del dirigente regionale.

1. FORMAZIONE INIZIALE - Percorsi triennali di istruzione e formazione.**Fonti normative:**

- Legge del 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: Legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624, c. 628 e c. 634;
- Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296- Documento tecnico – Allegato 1: Assi culturali – Allegato 2: Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria;
- Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29/11/2007 (MPI/MLPS) siglate in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 14.2.2008;
- Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;
- Accordo Stato – Regioni del 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante

¹ per la definizione di partner operativo o di rete si rimanda agli "Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività"

ALLEGATO A alla Dgr n. 1322 del 23 luglio 2013

pag. 5/26

l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

- L.R. n. 10 del 30 gennaio 1990, "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21.12.2010: "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010".

A. DISPOSIZIONI COMUNI ALLE TRE ANNUALITÀ**A.1. Struttura dei percorsi triennali:**

Ciascun intervento formativo si colloca all'interno di un percorso articolato su un ciclo triennale finalizzato al rilascio di una qualifica professionale di terzo livello EQF.

Gli interventi proposti devono riferirsi alle figure del "Repertorio nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale" (all. 3 Accordo del 27.7.2011, con le modifiche e integrazioni apportate dall'Accordo del 19.2.2012) ed essere realizzate nel rispetto dei livelli essenziali definiti nel decreto 226/2005, richiamati nell'Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010.

In particolare devono:

- avere durata minima di **990 ore**;
- essere strutturati secondo l'impianto riportato nell'Appendice 1;
- essere finalizzati al conseguimento di qualifiche previste nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, riportate nell'Appendice 2 delle presenti linee guida;
- garantire la personalizzazione dei percorsi, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;
- assicurare l'acquisizione, per le finalità individuate dall'articolo 1, comma 5 D. Lgs. 226/2005, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;
- prevedere l'insegnamento della religione cattolica, come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie. Per gli allievi che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica potranno essere programmate attività alternative di docenza/tutoraggio
- garantire l'adozione di modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, adottate dai docenti sia singolarmente che collegialmente;
- assicurare che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

Tutte e tre le annualità devono avere svolgimento diurno.

Il rilascio dell'attestato di qualifica professionale è previsto a conclusione del terzo anno del percorso triennale, previo superamento delle prove finali previste dall'art. 18 della L.R. 10/1990 e regolate con le modalità definite dalle disposizioni regionali.

Per l'ammissione alle prove finali o agli scrutini delle annualità intermedie i partecipanti devono aver frequentato almeno il 75% del monte ore dell'intervento formativo.

I progetti si svilupperanno durante l'anno relativo 2013/2014 e dovranno concludersi entro il 31.08.2014.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1322 del 23 luglio 2013

pag. 6/26

A.2. Requisiti delle strutture che realizzano i percorsi

Si ricorda che in base alle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale MPI MLPS del 29.11.2007 sull'attuazione dell'obbligo di istruzione nei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale e richiamate nell'Accordo Conferenza delle Regioni in data 14.2.2008 "Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29.1.2007 (MPI/MLPS)", le strutture formative accreditate che realizzano percorsi triennali in assolvimento dell'obbligo di istruzione devono rispondere ai seguenti criteri generali:

- a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'organismo;
- b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2;
- c) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'articolo 1;
- d) prevedere l'utilizzo personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento;
- e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
- f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
- g) essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

In merito al punto c), posto che i CFP trasferiti alle Province sono obbligati dalla loro natura giuridica ad applicare il contratto collettivo nazionale degli enti locali, si richiama la nota prot. 2063/A4 del 5.2.2008 del Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento per l'Istruzione, secondo cui "la lettera c) dell'art. 2 va interpretata secondo una logica di sistema, anche in considerazione del fatto che il Contratto collettivo nazionale degli Enti Locali può essere ricondotto nell'ambito dei contratti collettivi nazionali."

A.3. Disposizioni specifiche per il comparto "servizi del benessere"

I contenuti didattici degli interventi devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a. per la qualifica di "Operatore del benessere: estetista" (finalizzata all'avvio all'attività dipendente di estetista ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) L.R. 29/1991), i contenuti didattici troveranno riferimento nel "Programma didattico di qualifica professionale estetista" riferito al percorso da 1900 ore approvato in allegato D alla DGR 3290 del 21.12.2010;
La qualifica "Operatore del benessere: estetista" conseguita a conclusione del percorso triennale consente, in alternativa:
 - l'accesso ai corsi di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di "estetista";
 - l'inserimento lavorativo presso un'impresa di estetica.
- b. per la qualifica di "Operatore del benessere: acconciatore" (finalizzata all'avvio all'attività dipendente di acconciatore ex art. 3 comma 1 lettera a) della legge 174/2005, i contenuti didattici troveranno riferimento nel programma riportato nella DGR 1355 del 17 luglio 2012.
La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale consente, in alternativa:
 - l'accesso ai corsi di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di "acconciatore";
 - l'inserimento lavorativo presso un'impresa di acconciatura.

A.4. Disposizioni specifiche per le figure "operatore alla ristorazione" e "operatore ai servizi di promozione e accoglienza"

In attuazione del "Protocollo di intesa tra Regione Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Confturismo veneto, Federturismo veneto e Assoturismo veneto per lo sviluppo di politiche regionali della

ALLEGATO A alla Dgr n. 1322 del 23 luglio 2013

pag. 7/26

scuola e della formazione in materia di attività turistiche integrate”, siglato in data 18 dicembre 2012 nella progettazione dei percorsi per:

- operatore alla ristorazione: indirizzo preparazione pasti,
- operatore alla ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar,
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture recettive,
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo,

deve essere dato particolare rilievo alle conoscenze utili a sviluppare competenze specifiche in materia di promozione delle peculiarità locali.

Questo complesso di conoscenze riferibili al processo di lavoro/attività identificabile come “Accoglienza del cliente per la promozione del territorio” avrà obiettivi formativi specifici riferiti al profilo professionale interessato e sarà finalizzato a sviluppare la conoscenza del patrimonio storico artistico più significativo, delle particolarità dell’offerta enogastronomica nel contesto della storia ed usanze locali, e a sviluppare una competenza specifica nell’accoglienza e assistenza del cliente, con adeguate modalità di approccio, per informarlo e orientarlo alle proposte culturali, sportive e di intrattenimento presenti nel territorio, ma anche consigliarlo sugli aspetti logistici, quali recettività e collegamenti nei trasporti locali delle aree geografiche interessate.

Le competenze acquisite con la frequenza al modulo “cultura del territorio” saranno riportate nell’attestato di qualifica professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.

Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza raggruppabili in un modulo specifico denominato “Cultura della sicurezza e ambiente”, privilegerà obiettivi formativi inerenti ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso², della prevenzione incendi³, della sicurezza sul lavoro⁴, della manipolazione degli alimenti e dell’Hazard analysis and critical control points (HACCP)⁵, della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato.

Le competenze acquisite con la frequenza ai moduli, dovranno corrispondere a quanto normato dalla legislazione vigente in materia, al fine di essere oggetto di certificazione a margine del percorso formativo dello studente, consentendone peraltro un’immediata valenza applicativa sul piano professionale.

I risultati di apprendimento attesi in esito ai moduli “Cultura del territorio” e “Cultura della sicurezza e ambiente” dovranno essere specificatamente declinati in competenze, abilità e conoscenze all’interno dei progetti formativi dei percorsi per “Operatore della ristorazione” e “Operatore ai servizi di promozione e accoglienza” e saranno oggetto di verifica in sede di valutazione delle istanze di ammissione al piano.

B. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI INTERVENTI DI PRIMO E DI SECONDO ANNO – ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE**B.1. Requisiti e numero minimo destinatari degli interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T).**

I destinatari sono giovani:

- soggetti all’obbligo di istruzione;
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell’attestato di credito formativo previsto dall’art. 9 del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009.

Per l’iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stranieri in possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo di studio in originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana.

² Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45.

³ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46.

⁴ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 37 e Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011. In particolare si richiama che al paragrafo “Condizioni particolari”, l’Accordo prevede che la frequenza di corsi di formazione professionale finanziati e/o riconosciuti dall’Amministrazione Regionale, costituisca, a determinate condizioni, credito formativo permanente. Per ogni approfondimento si rimanda all’Accordo.

⁵ Cfr. L.R. 2/2013, art. 5. La responsabilità relativa al modello e ai contenuti formativi cui deve essere sottoposto il lavoratore del settore alimentare, spetta al datore di lavoro o al responsabile dell’attività lavorativa di manipolazione alimentare.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1322 del 23 luglio 2013

pag. 8/26

L'OdF che riceve l'iscrizione dovrà accertare la valenza del titolo di studio in relazione all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, verificando, in particolare, che si tratti di titolo conclusivo di un ciclo di studi di durata non inferiore a 8 anni.

Il numero minimo per l'attivazione degli interventi di primo anno è di 15 allievi. In presenza di disabili certificati il numero minimo per l'attivazione degli interventi di primo anno è ridotto a 12.

B.2. Requisiti destinatari degli interventi formativi di secondo anno (tipo FI/Q2T).

I destinatari sono:

- giovani soggetti all'obbligo di istruzione;
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media);

che abbiano ottenuto l'idoneità ovvero il riconoscimento di crediti formativi adeguati ad accedere all'intervento di secondo anno.

B.3. Struttura degli interventi di secondo anno.

Gli interventi di secondo anno proposti possono inoltre prevedere lo svolgimento di uno **stage di durata compresa tra le 80 e le 160 ore**. La fase di stage deve essere svolta all'interno di un'azienda appartenente al settore produttivo e all'area di attività individuata. Lo stagista deve essere affiancato dal tutor aziendale.

Obiettivi formativi

Gli interventi di primo e di secondo anno devono essere orientati al raggiungimento degli standard formativi minimi definiti:

A tale proposito la progettazione didattica degli interventi deve essere finalizzata:

- per le competenze di base: all'acquisizione degli standard minimi formativi riferiti agli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al Decreto MPI n. 139 del 22.8.2007;
- per le competenze tecnico professionali all'acquisizione degli standard minimi formativi descritti nell'allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 29.4.2010 (standard comuni a tutte le figure) e nell'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011 (standard delle figure del Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale), integrati dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19.1.2012.

Le figure proposte, a partire dal secondo anno, potranno essere articolate in specifici profili professionali regionali approvati dalla Regione con la procedura individuata dalla DGR 119 del 31.1.2012 (vd. Appendice n. 2.)

Dopo la presentazione dei progetti e prima dell'avvio degli interventi possono essere richiesti adeguamenti progettuali in relazione a eventuali nuovi profili regionali approvati successivamente all'emanazione della presente Direttiva.

I percorsi triennali riferiti ai primi e secondi anni della presente direttiva potranno successivamente svilupparsi in un quarto anno finalizzato al conseguimento di un diploma professionale di tecnico previsto tra le figure professionali di durata quadriennale riportate nell'Appendice 3 del presente documento.

C. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI INTERVENTI DI TERZO A CONCLUSIONE DEI PERCORSI SPERIMENTALI TRIENNALI - ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE-FORMAZIONE**C.1. Requisiti destinatari.**

I destinatari sono giovani:

- soggetti al diritto-dovere all'istruzione-formazione;
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media);

che abbiano ottenuto l'idoneità ovvero il riconoscimento di crediti formativi adeguati ad accedere all'intervento di terzo anno.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1322 del 23 luglio 2013

pag. 9/26

C.2. Struttura degli interventi

Gli interventi di terzo anno devono prevedere lo svolgimento di uno stage di **durata compresa tra le 160 e le 280 ore**. La fase di stage deve essere svolta all'interno di un'azienda appartenente al settore produttivo e all'area di attività individuata. Lo stagista deve essere affiancato dal tutor aziendale.

Obiettivi formativi

La progettazione didattica degli interventi di terzo anno deve essere finalizzata a:

- per le competenze di base al completamento della formazione culturale diretta all'acquisizione degli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo anno previsti nell'Allegato 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011;
- per le competenze tecnico professionali all'acquisizione degli standard minimi formativi descritti nell'allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 29.4.2010 (standard comuni a tutte le figure) e nell'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011 (standard delle figure del Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale), integrati dall'Accordo in conferenza Stato-Regioni del 19.1.2012.

Le figure proposte possono essere articolate in specifici profili professionali regionali approvati dalla Regione con la procedura individuata dalla DGR 119 del 31.1.2012 (vd. Appendice n. 2).

Dopo la presentazione dei progetti e prima dell'avvio degli interventi possono essere richiesti adeguamenti progettuali in relazione a eventuali nuovi profili regionali approvati successivamente all'emanazione della presente Direttiva.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1322 del 23 luglio 2013

pag. 10/26

2. FORMAZIONE INIZIALE - Percorsi di istruzione e formazione di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale.**Tipologia interventi**

Percorsi di quarto anno, finalizzati al conseguimento di un diploma professionale ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera B del D. Lgs 226/2005 progettati in continuità con le qualifiche rilasciate a conclusione dei percorsi triennali realizzati nel triennio 2010-2013.

In questa prima fase la sperimentazione dei quarti anni non verrà attivata per le figure di "Tecnico dei trattamenti estetici" e di "Tecnico dell'acconciatura" previste in prosecuzione ai percorsi triennali dell'"Operatore del benessere:estetica" e "Operatore del benessere: acconciatura".

I percorsi triennali per "Operatore del benessere: estetica" e "Operatore del benessere: acconciatura" si differenziano da tutte le altre figure del Repertorio nazionale di istruzione e formazione professionale, in quanto costituiscono parte integrante di percorsi abilitanti finalizzati all'esercizio autonomo di professioni regolate da leggi speciali (Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Legge di disciplina dell'attività di estetista", Legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore"), che prevedono, successivamente al conseguimento della qualifica di operatore, la frequenza di una annualità abilitante con competenze tecnico-professionali solo parzialmente sovrapponibili a quelle previste dagli standard del Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione professionale in esito ai percorsi di "Tecnico dei trattamenti estetici" e di "Tecnico dell'acconciatura".

Struttura dei percorsi

L'inquadramento professionale delle figure di "tecnico di istruzione e formazione professionale", correlate al 4° livello EQF, si colloca in progressione verticale rispetto alle figure dell'operatore professionale (previste in esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF), di cui costituiscono la naturale evoluzione.

La figura del tecnico di IeFP si differenzia dall'operatore di IeFP per:

- la tipologia/ampiezza delle conoscenze,
- la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche,
- il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività,
- la tipologia del contesto di operatività,
- la presenza di ulteriori specializzazioni,

oltre che, più in generale per le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e per l'uso di strategie di autoapprendimento e di autocorrezione.

Il tecnico di IeFP svolge funzioni di media complessità fondate su processi decisionali non completamente autonomi, a cui è chiamato a collaborare nell'individuare alternative d'azione, anche elaborate fuori dagli schemi di protocollo, ma entro un quadro di azione che può essere innovato, ricalibrato e stabilito solo da figure in possesso delle qualificazioni correlate ai livelli superiori.⁶

Gli interventi di quarto anno devono rispettare i livelli essenziali definiti nel decreto 226/2005 e devono essere:

- a svolgimento diurno;
- strutturati secondo l'impianto riportato nell'Appendice 4;
- finalizzati al conseguimento di un diploma professionale di tecnico previsto tra le figure professionali di durata quadriennale riportate nell'Appendice 3 delle presenti linee guida;
- finalizzati all'acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali definite nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale e riportate negli allegati 3 e 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011.

⁶ Fonte: "Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale" siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1322 del 23 luglio 2013

pag. 11/26

Soggetti proponenti

I progetti per interventi di quarto anno possono essere programmati esclusivamente da CFP che nell'anno formativo 2012-2013 abbiano realizzato un intervento di terzo anno conclusivo di un percorso triennale di istruzione e formazione avviato nell'anno formativo 2010-2011, di cui il progetto di quarto anno costituisce sviluppo.

I progetti presentati devono riguardare diplomi consequenziali alle qualifiche triennali di istruzione e formazione realizzate dal medesimo Centro di formazione professionale nell'anno formativo 2012-2013.

Disposizioni specifiche per i settori ristorazione e turismo

Inoltre nell'articolazione didattica dei percorsi di istruzione e formazione finalizzati al conseguimento dei diplomi di:

- tecnico di cucina
- tecnico di sala e bar
- tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero
- tecnico dei servizi di promozione e accoglienza

proponibili nella sezione I "comparti vari", deve essere dato particolare rilievo alle conoscenze utili a sviluppare competenze specifiche in materia di promozione delle peculiarità locali.

Questo complesso di conoscenze deve portare alla maturazione di competenze specifiche - riferite al profilo professionale interessato - in ordine alla promozione del territorio e delle sue particolarità storico-artistico-culturali ed enogastronomiche nell'ambito dei processi di lavoro/attività di accoglienza, informazione e promozione, rapporto con i fornitori, rapporto con i clienti, predisposizione ed erogazione del servizio.

Le competenze acquisite con la frequenza al modulo "cultura del territorio" saranno riportate nel diploma professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.

Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza raggruppabili in un modulo specifico denominato "Cultura della sicurezza e ambiente", privilegerà obiettivi formativi inerenti ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso⁷, della prevenzione incendi⁸, della sicurezza sul lavoro⁹, della manipolazione degli alimenti e dell'Hazard analysis and critical control points (HACCP)¹⁰, della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato.

Le competenze acquisite con la frequenza ai moduli, dovranno corrispondere a quanto normato dalla legislazione vigente in materia, al fine di essere oggetto di certificazione a margine del percorso formativo dello studente, consentendone peraltro un'immediata valenza applicativa sul piano professionale.

I risultati di apprendimento attesi in esito ai moduli "Cultura del territorio" e "Cultura della sicurezza e ambiente" dovranno essere specificatamente declinati in competenze, abilità e conoscenze all'interno dei progetti formativi dei percorsi per "Tecnico di cucina", "Tecnico di sala e bar", "Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero" e "Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza".

Azienda formativa

Si rinvia a successivo provvedimento la definizione delle modalità di attivazione e gestione in via sperimentale della formazione "in assetto lavorativo", in attuazione di quanto chiarito dal Ministero del lavoro con interpello n. 3 del 2 febbraio 2011, che ha sancito l'applicabilità dell'art. 38 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 - recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" anche a tutti gli enti d'istruzione e formazione professionale regionali regolarmente accreditati per l'erogazione dei servizi in Diritto dovere.

⁷ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45.

⁸ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46.

⁹ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 37 e Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011. In particolare si richiama che al paragrafo "Condizioni particolari", l'Accordo prevede che la frequenza di corsi di formazione professionale finanziati e/o riconosciuti dall'Amministrazione Regionale, costituisca, a determinate condizioni, credito formativo permanente. Per ogni approfondimento si rimanda all'Accordo.

¹⁰ Cfr. L.R. 2/2013, art. 5. La responsabilità relativa al modello e ai contenuti formativi cui deve essere sottoposto il lavoratore del settore alimentare, spetta al datore di lavoro o al responsabile dell'attività lavorativa di manipolazione alimentare.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1322 del 23 luglio 2013

pag. 12/26

3. FORMAZIONE FINALIZZATA ALL'INSERIMENTO REINSERIMENTO DI DISOCCUPATI/INOCCUPATI.**Interventi formativi proponibili.**

Possono essere previsti interventi formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica, articolati su una durata compresa tra 600 e 900 ore al netto delle prove d'esame. Lo stage deve essere non inferiore al 30% e non superiore al 50% della durata del percorso.

Sono proponibili le seguenti tipologie di intervento formativo:

- FS/QAN: interventi a qualifica annuale;
- FS/QAP: interventi a qualifica annuale post diploma o post qualifica;

Ciascuna proposta progettuale deve essere formulata in relazione ad uno specifico contesto produttivo e in esito ad un processo di analisi del fabbisogno formativo ed occupazionale.

Per quanto riguarda gli interventi a qualifica, si precisa che le qualifiche di livello esecutivo (operatore/addetto) fanno riferimento al livello 3 dell'EQF¹¹ mentre le qualifiche che prevedono un maggiore livello di responsabilità (tecnico) fanno riferimento al livello 4 dell'EQF. Tale differenziazione deve risultare in modo esplicito nella denominazione/titolo dell'intervento proposto.

I progetti formativi di livello 4 EQF sono rivolti a utenti in possesso di qualifica conseguita in un indirizzo i cui contenuti formativi risultino coerenti con il percorso formativo di livello superiore proposto ovvero di idoneo titolo di studio (diploma quinquennale o laurea).

Nel progetto devono essere ben identificati i requisiti di accesso degli utenti.

Destinatari

Ai percorsi formativi possono accedere esclusivamente utenti maggiorenni o che dimostrino di aver adempiuto al diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente e siano in possesso del titolo di studio e/o professionale previsto dalla normativa di riferimento o dal progetto approvato.

In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all'interno del territorio dell'Unione Europea ogni documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana.

In caso di titoli conseguiti fuori dell'Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille¹². Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.

Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi e in funzione dell'inserimento occupazionale dei corsisti a conclusione degli interventi formativi, si ravvisa l'opportunità di assicurare un adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dei corsisti stranieri.

A tal proposito possono essere ammessi ai percorsi formativi i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di licenza media conseguito in Italia;

¹¹ European Qualifications Framework - Quadro europeo delle qualifiche - è lo strumento che favorisce la certificazione delle competenze e la mobilità dei lavoratori, nell'ottica di una maggiore trasparenza, comparabilità e spendibilità delle qualifiche.

¹² La postilla, o apostilla (da apostille) è una specifica annotazione che deve essere fatta sull'originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato. L'apostille sostituisce la legalizzazione presso l'ambasciata. Pertanto se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato e vive in un Paese che ha aderito alla Convenzione dell'Aja non ha bisogno di chiedere la legalizzazione, ma può richiedere all'autorità interna di quello Stato (designata dall'atto di adesione alla Convenzione stessa) l'annotazione della cosiddetta apostille sul certificato. Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento è "ufficialmente" riconosciuto in Italia, perché anche l'Italia ha ratificato detta Convenzione. Anche nel caso di ricorso alla postilla il documento deve essere tradotto in italiano per potere essere fatto valere di fronte alle autorità italiane.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1322 del 23 luglio 2013

pag. 13/26

- b) attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale;
- c) diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
- d) diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
- e) dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto¹³;
- f) certificato¹⁴ di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori¹⁵, almeno di livello A2.

Gli interventi devono essere attivati con un numero minimo di 10 allievi.

Figure professionali

La denominazione delle figure professionali deve far riferimento alla Nomenclatura delle Unità Professionali, lo strumento realizzato dall'Isfol e dall'Istat che, a partire dalla classificazione delle professioni dell'Istat, assicura il raccordo con le classificazioni internazionali.

L'identificazione delle figure professionali deve tener conto del livello di riferimento EQF.

Si precisa che il progetto formativo è basato sulla realizzazione di una figura professionale che, oltre ad avere le competenze tecnico professionali per inserirsi nello specifico contesto lavorativo, deve essere in possesso anche delle competenze trasversali (comunicare, organizzare, lavorare in gruppo, risolvere problemi, ecc..) per poter affrontare con efficacia le diverse situazioni che si presentano a seguito dei continui mutamenti a cui è sottoposto il mercato.

Metodologia

Ciascun percorso formativo si compone di più unità formative capitalizzabili (UFC), ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all'acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificate, riconducibili alle unità formative capitalizzabili e facilmente comprensibili all'utenza finale per permettere l'autovalutazione delle stesse.

Le metodologie didattiche, pertanto, devono risultare coerenti con i contenuti delle discipline insegnate, con gli obiettivi didattici e con gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.

Le strategie formative devono essere in grado di sviluppare sia i processi cognitivi dei partecipanti, sia le dinamiche operative, sia l'acquisizione delle competenze strumentali, organizzative e relazionali.

A tale scopo le metodologie possono essere varie (lezione frontale, argomentazione e discussione, insegnamento basato su casi, problem solving, problem based learning, etc.)

Devono altresì essere previste le modalità di verifica degli esiti del processo di apprendimento, sia per quanto riguarda la formazione in aula, sia riguardo all'apprendimento nel contesto lavorativo, con il coinvolgimento e momenti comuni di riflessione del tutor formativo e del tutor aziendale.

Qualifiche finali

La qualifica professionale prevista si consegue a conclusione dell'intervento formativo, previo superamento delle prove finali previste dall'art. 18 della L.R. 10/1990 e regolate con le modalità definite dalla circolare 10/1991.

¹³ In occasione delle due prove regionali di lingua italiana per aspiranti corsisti OSS svoltesi il 24 gennaio 2009 e il 20 giugno 2009 (disciplinate rispettivamente dal DDR 1727/08 e 443/09). L'elenco completo dei cittadini che hanno affrontato la prova e il relativo risultato, è disponibile sul sito istituzionale al link: <http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ModulisticaREG.htm#oss> (clic su Dec 1727/08 - Dec 443/09 Prova di lingua "esiti finali").

¹⁴ Quest'ultimo requisito deve considerarsi indispensabile in caso di mancanza dei precedenti. In tal caso, il soggetto gestore deve invitare l'aspirante corsista a rivolgersi ad uno degli enti certificatori della nota 6 per il superamento della prova di lingua.

¹⁵ Gli enti certificatori sono: Università di Perugia, Università di Siena, Università di Roma e Società Dante Alighieri. Le sedi d'esame sul territorio regionale sono circa trenta. Un elenco è disponibile sul sito www.progettoveneto.it al link: <http://www.progettoveneto.it/site/1127/default.aspx> (clic su "questa tabella").

ALLEGATO A alla Dgr n. 1322 del 23 luglio 2013

pag. 14/26

Per l'ammissione alle prove finali i partecipanti devono aver frequentato almeno il 70% del monte ore dell'intervento formativo.

La qualifica conseguita può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino", in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

4. INTERVENTI FORMATIVI FINALIZZATI A FORNIRE COMPETENZE CAPITALIZZABILI.**Interventi formativi proponibili.**

Possono essere previsti interventi non a qualifica di breve durata della seguente tipologia:

- FC/D01: interventi non a qualifica di lunga durata (da 201 a 400 ore);
- FC/D02: interventi non a qualifica di media durata (da 101 a 200 ore);
- FC/D03: interventi non a qualifica di breve durata (da 30 a 100 ore).

Gli interventi formativi finalizzati al conseguimento di competenze capitalizzabili e/o riconoscibili successivamente come crediti formativi hanno una durata minima di 30 ore.

Gli interventi di durata superiore alle 100 ore possono prevedere uno stage aziendale nella percentuale massima del 40%.

Gli utenti che frequentano almeno il 70% del monte ore del corso hanno diritto al rilascio dell'attestato di frequenza e/o di un certificato di competenze acquisite, sottoscritto dall'amministrazione provinciale che ha realizzato l'intervento.

Gli interventi non a qualifica, data la brevità del percorso, sono prevalentemente volti allo sviluppo di competenze professionali proprie di qualifiche di livello esecutivo (operatore/addetto), classificabili nel livello 3 dell'EQF.

Destinatari

Possono accedere agli interventi esclusivamente utenti maggiorenni o che dimostrino di aver assolto al diritto-dovere all'Istruzione e Formazione Professionale ai sensi della normativa vigente.

Gli utenti possono essere disoccupati, inoccupati od occupati.

Gli interventi formativi devono svolgersi nel rispetto delle norme comunitarie sugli Aiuti di Stato.

Gli interventi devono essere attivati con un numero minimo di 8 allievi.

Metodologia

Ogni intervento consiste in una o più unità formative capitalizzabili ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all'acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificate, riconducibili in modo univoco alla singola unità formativa capitalizzabile e facilmente comprensibili all'utenza finale per permettere l'autovalutazione delle stesse. Tale articolazione consente di realizzare il riconoscimento anche parziale delle competenze.

Le competenze acquisite possono essere registrate sul "Libretto formativo del cittadino", in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1322 del 23 luglio 2013

pag. 15/26

5. INTERVENTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO.**Interventi proponibili.**

Rientrano in questa categoria tutte le misure attive di sostegno all'occupazione e di prevenzione della disoccupazione messe in atto dall'Amministrazione Provinciale, secondo la logica dell'approccio personalizzato, per favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo in particolare di quelle fasce di persone che necessitano di particolare attenzione. Di seguito si elencano alcune azioni possibili:

- per il prolungamento della vita lavorativa degli over 45 e sostegno ai disoccupati per il rientro nel mondo del lavoro;
- di qualificazione dei servizi di base e riorganizzazione dei relativi processi;
- per il miglioramento dell'accesso all'occupazione ed aumento della partecipazione sostenibile delle donne all'occupazione;
- per l'aumento della partecipazione dei migranti al mondo del lavoro e per la promozione della loro regolarità nel lavoro.

Tra le politiche formative sono programmabili anche interventi formativi specifici destinati all'accompagnamento e inserimento lavorativo di minori di 18 anni a rischio dispersione e/o devianza, non previste da altri finanziamenti regionali.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1322 del 23 luglio 2013

pag. 16/26

APPENDICE 1 - Interventi di formazione iniziale: articolazione didattica

Gli interventi di formazione iniziale sono attuati in esecuzione:

- dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sottoscritto il 29 aprile 2010;
- dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D. Lgs. 17 ottobre 2005, n.226, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011;
- dell'Accordo del 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

Primo anno (990 ore)

<i>formazione di base diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione: assi culturali</i>	<i>min 450 max 550</i>
- Asse dei linguaggi comprensivo	
- Asse matematico	
- Asse scientifico-tecnologico	
- Asse storico-sociale	
- Insegnamento religione cattolica e attività motorie	
<i>formazione professionale a carattere polivalente nel comparto prescelto accoglienza</i>	<i>min 440 max 540</i>
ore totali di formazione	990

Secondo anno (990 ore)

<i>formazione culturale diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione: assi culturali</i>	<i>min 410 max 460</i>
- Asse dei linguaggi	
- Asse matematico	
- Asse scientifico-tecnologico	
- Asse storico-sociale	
- Insegnamento religione cattolica e attività motorie	
<i>formazione professionale a carattere polivalente nel comparto prescelto accoglienza – accompagnamento al lavoro</i>	<i>min 420 max 450</i>
<i>eventuale tirocinio-stages¹⁶</i>	<i>min 80 max 160</i>
ore totali di formazione	990

¹⁶ Nel caso in cui non si preveda lo svolgimento dello stage, le ore indicate nella tabella andranno ad incrementare il monte ore dedicato alla formazione professionale.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1322 del 23 luglio 2013

pag. 17/26

Terzo anno (990 ore)

<i>completamento della formazione culturale diretta all'acquisizione degli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo anno previsti nell'Allegato 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011</i>	<i>min 290 max 370</i>
- Competenza linguistica (in continuità con l'Asse dei linguaggi)	
- Competenza matematica, scientifico-tecnologica (in continuità con gli Assi matematico e scientifico-tecnologico)	
- Competenza storico, socio – economica (in continuità con l'Asse storico-sociale)	
- Insegnamento religione cattolica e attività motorie	
<i>formazione professionale diretta al conseguimento di una qualifica professionale specifica prevista dal Repertorio nazionale di IeFP</i>	<i>min 420 max 460</i>
<i>accoglienza - accompagnamento al lavoro</i>	
<i>tirocinio-stages</i>	<i>min 160 max 280</i>
<i>esami finali</i>	
ore totali di formazione	990

N.B. Le attività di accoglienza e di accompagnamento al lavoro sono facoltative.

Formazione nel settore del turismo.

Il turismo, in quanto settore economico importante e trainante per l'economia italiana, può assumere un ruolo decisivo anche per la crescita economica del Veneto. A questo scopo è importante puntare, anche nella formazione degli operatori, su qualità, sicurezza e prevenzione, nonché sugli elementi di autenticità culturale che conferiscono al territorio veneto tratti specifici ed originali, per essere in grado di offrire al turista non solo un servizio di accoglienza di qualità, ma anche una buona conoscenza delle tradizioni locali, dell'offerta culturale ed enogastronomica e degli aspetti logistici propri dei diversi territori regionali.

Ciò premesso, nell'articolazione didattica dei percorsi triennali di istruzione e formazione finalizzati al conseguimento delle qualifiche di:

- operatore alla ristorazione: indirizzo preparazione pasti;
- operatore alla ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar;
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture recettive;
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo;

deve essere dato particolare rilievo alle conoscenze utili a sviluppare competenze specifiche in materia di promozione delle peculiarità locali.

Questo complesso di conoscenze riferibili al processo di lavoro/attività identificabile come "Accoglienza del cliente per la promozione del territorio" avrà obiettivi formativi specifici riferiti al profilo professionale interessato e sarà finalizzato a sviluppare la conoscenza del patrimonio storico artistico più significativo, delle particolarità dell'offerta enogastronomica nel contesto della storia ed usanze locali, e a sviluppare una competenza specifica nell'accoglienza e assistenza del cliente, con adeguate modalità di approccio, per informarlo e orientarlo alle proposte culturali, sportive e di intrattenimento presenti nel territorio, ma anche consigliarlo sugli aspetti logistici, quali recettività e collegamenti nei trasporti locali delle aree geografiche interessate.

Le competenze acquisite con la frequenza al modulo "cultura del territorio" saranno riportate nell'attestato di qualifica professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.

Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza raggruppabili in un modulo specifico denominato "Cultura della sicurezza e ambiente", privilegerà obiettivi formativi inerenti ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso¹⁷, della prevenzione incendi¹⁸, della sicurezza sul

¹⁷ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1322 del 23 luglio 2013

pag. 18/26

lavoro¹⁹, della manipolazione degli alimenti e dell'Hazard analysis and critical control points (HACCP)²⁰, della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato.

Le competenze acquisite con la frequenza ai moduli, dovranno corrispondere a quanto normato dalla legislazione vigente in materia, al fine di essere oggetto di certificazione a margine del percorso formativo dello studente, consentendone peraltro un'immediata valenza applicativa sul piano professionale.

Nota metodologica.

Nell'area dedicata alla formazione culturale devono essere compresi:

- l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese;
 - lo svolgimento di attività fisiche e motorie;
- come previsto dall'art. 18 primo comma lettera c del D. Lgs 226/2005.

Per l'articolazione della macroarea professionale, in coerenza con quanto previsto in sede di esame di qualifica è possibile fare riferimento alle tre aree di lavoro/attività:

- progettazione /organizzazione/programmazione;
- realizzazione
- collaudo/controllo/verifica risultato.

Le strategie formative dovranno favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, e offrire ai giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li prepari alla vita adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come nella vita lavorativa.

Le metodologie dovranno essere orientate a favorire negli allievi la maturazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, individuate dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006. In particolare

- 1) comunicazione nella madrelingua, intesa come la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un'intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero.
- 2) comunicazione nelle lingue straniere, la comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta — comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta — in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali — istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero — a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo background sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze e/o dei suoi interessi.
- 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, ovvero l'abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli

¹⁸ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46.

¹⁹ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 37 e Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011. In particolare si richiama che al paragrafo "Condizioni particolari", l'Accordo prevede che la frequenza di corsi di formazione professionale finanziati e/o riconosciuti dall'Amministrazione Regionale, costituisca, a determinate condizioni, credito formativo permanente. Per ogni approfondimento si rimanda all'Accordo.

²⁰ Cfr. L.R. 2/2013, art. 5. La responsabilità relativa al modello e ai contenuti formativi cui deve essere sottoposto il lavoratore del settore alimentare, spetta al datore di lavoro o al responsabile dell'attività lavorativa di manipolazione alimentare.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1322 del 23 luglio 2013

pag. 19/26

aspetti del processo e dell'attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte).

- 4) competenza digitale, che consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l'uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.
- 5) imparare a imparare, è l'abilità di perseverare nell'apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l'acquisizione, l'elaborazione e l'assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l'uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza.
- 6) competenze sociali e civiche, che includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica.
- 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità, concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un'attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo.
- 8) consapevolezza ed espressione culturale, consapevolezza dell'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.

Proposta di definizione delle attività di accoglienza e accompagnamento***Attività di accoglienza***

Possono essere previste:

- visita del Centro di Formazione: aule laboratori, conoscenza del Direttore, degli insegnanti e del personale di servizio. Conoscenza degli allievi all'interno di ciascun gruppo classe e all'interno delle altre classi ;
- illustrazione del percorso formativo triennale che si sta per intraprendere;
- illustrazione degli eventuali altri interventi presenti nel centro;
- incontri con i genitori;
- rilevazione situazioni di ingresso, sia in termini di accertamento dei livelli di partenza nell'area dei linguaggi e scientifica, sia per quanto riguarda il bilancio delle risorse personali;
- attività correlate di recupero dei debiti.

DIREZIONE FORMAZIONE

Piano annuale 2013-2014 - Linee guida per la progettazione di attività nei CFP trasferiti alle Province dall'1.9.2001

ALLEGATO A alla Dgr n. 1322 del 23 luglio 2013

pag. 20/26

Attività di accompagnamento

- valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage, svolte nel secondo e terzo anno, confronto con le proprie risorse e definizione del proprio progetto professionale.
- Iniziative di carattere pratico:
 - stesura di lettere di presentazione/offerta di lavoro
 - stesura di un curriculum vitae
 - illustrazione dei canali di domanda/offerta di lavoro

La formazione in materia di “Sicurezza del lavoro”, disciplinata dal nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rientra tra le competenze tecnico-professionali individuate negli standard dell’Accordo del 29.4.2010.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1322 del 23 luglio 2013

pag. 21/26

APPENDICE 2 - Interventi di formazione iniziale: figure di riferimento relative alle qualifiche professionali di cui al repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale (allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011, integrato dall'Accordo Stato-Regioni del 19/2/2012)

NUMERO	FIGURE DEL REPERTORIO NAZIONALE DELL'OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (CON INDIRIZZO NAZIONALE)	PROFILO REGIONALE	SEZIONE DI RIFERIMENTO
1	operatore dell'abbigliamento		comparti vari
2	operatore delle calzature		comparti vari
3	operatore delle produzioni chimiche		comparti vari
4	operatore edile		edilizia
5	operatore elettrico		comparti vari
6	operatore elettronico	informatica e telecomunicazioni	comparti vari
7	operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento		comparti vari
	operatore grafico: indirizzo multimedia		
8	operatore di impianti termoidraulici		comparti vari
9	operatore delle lavorazioni artistiche		comparti vari
10	operatore del legno		comparti vari
11	operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto		comparti vari
12	operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore		comparti vari
	operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni di carrozzeria		
13	operatore meccanico		comparti vari
14	operatore del benessere: indirizzo acconciatura		servizi del benessere
	operatore del benessere: indirizzo estetica ²¹		
15	operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti		comparti vari
	operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar		
16	operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture recettive		comparti vari
	operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo		
17	operatore amministrativo - segretariale		comparti vari
18	operatore ai servizi di vendita		comparti vari
19	operatore dei sistemi e dei servizi logistici		comparti vari

²¹ figura ridefinita e ampliata con l'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19.01.2012.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1322 del 23 luglio 2013

pag. 22/26

20	operatore della trasformazione agroalimentare		comparti vari
21	operatore agricolo: indirizzo allevamento animali domestici		comparti vari
	operatore agricolo: indirizzo coltivazioni arboree erbacee ortifloricole		
	operatore agricolo: indirizzo silvicoltura, salvaguardia dell'ambiente		
22	operatore del mare e delle acque interne ²²		comparti vari

²² figura introdotta dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19.01.2012.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1322 del 23 luglio 2013

pag. 23/26

APPENDICE 3 - Figure professionali percorsi quadriennali (allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011)

FIGURE PROFESSIONALI PERCORSI QUADRIENNALI	RACCORDO CON LE FIGURE DEI PERCORSI TRIENNALI
1. tecnico edile	in continuità con la figura dell'operatore edile
2. tecnico elettrico	in continuità con la figura dell'operatore elettrico
3. tecnico elettronico	in continuità con la figura dell'operatore elettronico
4. tecnico grafico	in continuità con la figura dell'operatore grafico
5. tecnico delle lavorazioni artistiche	in continuità con la figura dell'operatore delle lavorazioni artistiche
6. tecnico del legno	in continuità con la figura dell'operatore del legno
7. tecnico riparatore di veicoli a motore	in continuità con la figura dell'operatore alla riparazione dei veicoli a motore
8. tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati	in continuità con la figura dell'operatore meccanico
9. tecnico per l'automazione industriale	
11. tecnico dei servizi di sala e bar	in continuità con la figura dell'operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
12. tecnico dei servizi di impresa	in continuità con la figura dell'operatore amministrativo – segretariale
13. tecnico commerciale delle vendite	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di vendita
14. tecnico agricolo	in continuità con la figura dell'operatore agricolo
15. tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di promozione ed accoglienza
16. tecnico dell'abbigliamento	in continuità con la figura dell'operatore dell'abbigliamento
18. tecnico di cucina	in continuità con la figura dell'operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
19. tecnico di impianti termici	in continuità con la figura dell'operatore di impianti termoidraulici
20. tecnico dei servizi di promozione e accoglienza	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di promozione ed accoglienza
21. tecnico della trasformazione agroalimentare	in continuità con la figura dell'operatore della trasformazione agroalimentare

L'inquadramento professionale delle figure di "tecnico di istruzione e formazione professionale", correlate al 4° livello EQF, si colloca in progressione verticale rispetto alle figure dell'operatore professionale (previste in esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF), di cui costituiscono la naturale evoluzione.

La figura del tecnico di IeP si differenzia dall'operatore di IeP per:

- la tipologia/ampiezza delle conoscenze,
- la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche,
- il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività,
- la tipologia del contesto di operatività,
- la presenza di ulteriori specializzazioni,

oltre che, più in generale per le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e per l'uso di strategie di autoapprendimento e di autocorrezione.

Il tecnico di IeP svolge funzioni di media complessità fondate su processi decisionali non completamente autonomi, a cui è chiamato a collaborare nell'individuare alternative d'azione, anche elaborate fuori dagli

ALLEGATO A alla Dgr n. 1322 del 23 luglio 2013

pag. 24/26

schemi di protocollo, ma entro un quadro di azione che può essere innovato, ricalibrato e stabilito solo da figure in possesso delle qualificazioni correlate ai livelli superiori.²³

²³ Fonte: “Accordo tra Regioni e Province Autonome per l’adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l’offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale” siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1322 del 23 luglio 2013

pag. 25/26

APPENDICE 4 - Interventi di quarto anno: articolazione didattica

Gli interventi di quarto anno sono attuati in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226²⁴, sottoscritto il 29 aprile 2010;
- Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Nell'ambito dell'articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:

- per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo anno della istruzione e formazione professionale di cui all'Allegato 4 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011,
- per la parte tecnico – professionale con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - riferibili agli esiti di apprendimento previsti dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29/4/2010 e del 27/7/2011.

Formazione nel settore del turismo.

Il turismo, in quanto settore economico importante e trainante per l'economia italiana, può assumere un ruolo decisivo anche per la crescita economica del Veneto. A questo scopo è importante puntare, anche nella formazione degli operatori, su qualità, sicurezza e prevenzione, nonché sugli elementi di autenticità culturale che conferiscono al territorio veneto tratti specifici ed originali, per essere in grado di offrire al turista non solo un servizio di accoglienza di qualità, ma anche una buona conoscenza delle tradizioni locali, dell'offerta culturale ed enogastronomia e degli aspetti logistici propri dei diversi territori regionali.

Ciò premesso nell'articolazione didattica dei percorsi di istruzione e formazione finalizzati al conseguimento dei diplomi di:

- tecnico di cucina
- tecnico di sala e bar
- tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero
- tecnico dei servizi di promozione e accoglienza

proponibili nella sezione 1 "comparti vari", deve essere dato particolare rilievo alle conoscenze utili a sviluppare competenze specifiche in materia di promozione delle peculiarità locali.

Questo complesso di conoscenze deve portare alla maturazione di competenze specifiche - riferite al profilo professionale interessato - in ordine alla promozione del territorio e delle sue particolarità storico-artistico-culturali ed enogastronomiche nell'ambito dei processi di lavoro/attività di accoglienza, informazione e promozione, rapporto con i fornitori, rapporto con i clienti, predisposizione ed erogazione del servizio.

Le competenze acquisite con la frequenza al modulo "cultura del territorio" saranno riportate nel diploma professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.

Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza raggruppabili in un modulo specifico denominato "Cultura della sicurezza e ambiente", privilegerà obiettivi formativi inerenti ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso²⁴, della prevenzione incendi²⁵, della sicurezza sul lavoro²⁶, della manipolazione degli alimenti e dell'Hazard analysis and critical control points (HACCP)²⁷, della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato.

²⁴ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45.

²⁵ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46.

²⁶ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 37 e Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011. In particolare si richiama che al paragrafo "Condizioni particolari", l'Accordo prevede che la frequenza di corsi di formazione professionale finanziati e/o riconosciuti dall'Amministrazione Regionale, costituisca, a determinate condizioni, credito formativo permanente. Per ogni approfondimento si rimanda all'Accordo.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1322 del 23 luglio 2013

pag. 26/26

Le competenze acquisite con la frequenza ai moduli, dovranno corrispondere a quanto normato dalla legislazione vigente in materia, al fine di essere oggetto di certificazione a margine del percorso formativo dello studente, consentendone peraltro un'immediata valenza applicativa sul piano professionale.

I risultati di apprendimento attesi in esito ai moduli "Cultura del territorio" e "Cultura della sicurezza e ambiente" dovranno essere specificatamente declinati in competenze, abilità e conoscenze all'interno dei progetti formativi dei percorsi per "Tecnico di cucina", "Tecnico di sala e bar", "Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero" e "Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza".

Quarto anno (990 ore)

COMPETENZE DI BASE <ul style="list-style-type: none">• competenza matematica, scientifico tecnologica• competenza linguistica• competenza storico, socio-economica	Ore 250	Flessibilità didattica-organizzativa del 10%
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI <p>Standard delle competenze tecnico professionali caratterizzanti le figure relative ai diplomi professionali di cui al repertorio nazionale dell’offerta di IeFP:</p> <ul style="list-style-type: none">- project-work- laboratori di impresa simulata- formazione in assetto lavorativo (nei limiti delle previsioni del punto 9.a.)	Ore 440	
STAGE	Ore da 260 a 300 ore	
TOTALE (inclusi gli esami finali)	ORE 990	

²⁷ Cfr. L.R. 2/2013, art. 5. La responsabilità relativa al modello e ai contenuti formativi cui deve essere sottoposto il lavoratore del settore alimentare, spetta al datore di lavoro o al responsabile dell'attività lavorativa di manipolazione alimentare.